

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI**

## **CAP. 1 – DESTINATARI SPECIFICI**

### **ART. 1**

Destinatari del servizio di trasporto alunni sono gli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo in possesso dei requisiti di seguito indicati.

## **CAP. 2 – REQUISITI, PRESUPPOSTI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO**

### **ART. 2**

E' consentito l'accesso al servizio di trasporto, dietro esplicita richiesta, agli alunni in possesso dei seguenti requisiti :

- a) Gli alunni della scuola materna statale con età superiore ai 3 anni;
- b) Gli alunni della scuola elementare statale residenti nel Comune e Frazione, e nelle sue cascine
- c) Gli alunni della scuola media statale residenti nel Comune e Frazione, e nelle sue cascine.

### **ART. 3**

I presupposti per l'accesso al servizio di trasporto sono :

- a) La presentazione della domanda all'ufficio entro il 30 giugno precedente l'anno scolastico per cui viene richiesto il servizio su appositi moduli predisposti e disponibili presso l'ufficio stesso. Le domande presentate successivamente a tale data troveranno accoglimento fino all'esaurimento dei posti omologati sul mezzo che svolge il servizio, dopo di che verranno poste in lista di attesa e saranno esaudite man mano che si renderanno disponibili i posti sullo stesso.
- b) Il regolare versamento della quota di contributo, deliberata dalla Giunta Comunale, da effettuarsi entro la scadenza decisa in deliberazione, presso l'Ufficio, dietro rilascio di regolare ricevuta.

## **CAP. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 4**

Il servizio di trasporto viene svolto con mezzi in regola con la normativa vigente in materia ed autisti fisicamente idonei e in possesso dei requisiti di legge, sia mediante appalto a terzi, sia in economia con personale e mezzi propri.

## **ART. 5**

Entro la prima settimana di Settembre l'Ufficio predispone il piano annuale provvisorio di trasporto che verrà testato durante tutto il mese di settembre. Esso conterrà l'indicazione delle fermate e degli orari sia per l'andata che per il ritorno, nonché degli orari di arrivo e partenza dai plessi scolastici.

## **ART. 6**

Il servizio di accompagnamento, di vigilanza e di sorveglianza durante il trasporto obbligatorio per i bambini delle scuole materne, a porte chiuse, viene effettuato per tutto il percorso compreso tra l'abitazione e la scuola e viceversa direttamente con proprio personale o mediante appalto di servizio.

Gli alunni della scuola materna verranno presi e riconsegnati solo presso le proprie abitazioni o in altro luogo espressamente specificato dai genitori ed in presenza dei genitori stessi o di persone da essi delegate.

## **ART. 7**

Il personale addetto alla sorveglianza in servizio sullo scuolabus provvede ad accompagnare gli alunni dal mezzo fino all'ingresso del plesso e viceversa, consegnandoli al personale in servizio presso la scuola.

## **ART. 8**

In caso di variazione di orario sia entrata che in uscita dei vari plessi, se tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale, l'Ufficio provvederà alle necessarie modifiche quando queste non incidano sull'organizzazione generale del servizio.

## **CAP. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO**

### **ART. 9**

Durante gli spostamenti gli alunni utenti del servizio devono tenere un comportamento corretto, evitando in particolare spinte ed accalca menti durante la salita e la discesa.

Una volta saliti sul mezzo gli alunni devono mettersi a sedere prima che lo stesso si rimetta in movimento.

Durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto, affacciarsi ai finestrini e creare schiamazzi al fine di evitare disturbo e distrazione all'autista del mezzo.

E' assolutamente vietato danneggiare i sedili ed i rivestimenti in genere del mezzo con scritte, tagli, incisioni, ecc.

Approssimandosi la propria fermata, l'alunno non deve muoversi dal proprio posto a sedere fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all'uscita.

Queste operazioni, per gli alunni delle scuole materne ed elementari, sono effettuate con il controllo e l'assistenza dell'accompagnatore, il quale deve anche aiutare gli alunni durante la salita e la discesa dal mezzo.

#### **ART. 10**

Ad un primo comportamento scorretto, tenuto dall'alunno e riferito dall'accompagnatore, fa seguito il richiamo verbale da parte del responsabile dell'ufficio. Se il comportamento scorretto viene ripetuto farà seguito comunicazione scritta alla famiglia.

Il reiterato comportamento scorretto comporta la sospensione dalla fruizione del servizio, comminata dall'Amministrazione comunale, per un periodo proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa.

Nei casi di violazioni particolarmente gravi e reiterate viene irrogata la radiazione dalla fruizione del servizio.

La gravità del fatto viene valutata in relazione all'entità del rischio causato per l'alunno stesso e per gli altri passeggeri, nonché al pregiudizio di danno arrecato.

#### **ART. 11**

In caso di danni arrecati al mezzo è previsto il risarcimento previa quantificazione degli stessi e, in relazione alla loro gravità, immediata è la sospensione o la radiazione del servizio.

#### **ART. 12**

La frequenza al servizio deve essere regolare.

In caso di prolungata assenza ingiustificata, per almeno un mese, è prevista la cancellazione dal servizio assegnando il posto ad eventuale altro richiedente, che sia nella lista di attesa prevista dal precedente art. 3, lett. a).

Alla lista di attesa si attinge anche per integrare i posti resisi liberi a seguito di radiazioni comminate ai sensi dei precedenti artt. 10 e 11.

### **CAP. 5 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO ED EVENTUALI ESONERI**

#### **ART. 13**

La Giunta Comunale, come stabilito dal precedente art. 3, lett. b), delibera la quota di contributo all'inizio di ciascun anno scolastico, che vale per tutta la durata dello stesso, che in percentuale, rispetto all'effettivo costo previsto, non deve essere inferiore a quella stabilita dalla legge finanziaria per le contribuzioni previste per i servizi a domanda, pur non rientrando fra questi il servizio di trasporto.

## **ART. 14**

La Giunta Comunale delibera altresì l'importo del contributo mensile fisso che ogni utente è tenuto a pagare a parziale copertura degli oneri fissi di trasporto che incombono all'Amministrazione comunale nell'organizzazione dei servizi.

Con la medesima deliberazione vengono fissate le categorie di utenti soggetti a detto contributo.

## **ART. 15**

Se richiesto, è possibile l'esonero dal pagamento del contributo in caso di situazioni socioeconomiche di particolare disagio, documentate con relazione dell'Assessore e con allegata copia del modello ISEE del nucleo familiare. Tali istanze saranno valutate dalla Giunta Comunale che adotterà la decisione finale di accoglimento totale o parziale o di rigetto.

## **ART. 16**

In presenza di situazioni socioeconomiche particolarmente difficili venutesi a creare improvvisamente l'esonero può essere temporaneamente concesso d'ufficio. Successivamente sarà dato corso all'istruttoria di cui all'art. 16 per l'adozione delle conseguenti determinazioni.

## **ART. 17**

L'utente che rinuncia per scritto al servizio è esonerato dal versamento delle quote mensili di contributo a partire dallo stesso mese se la rinuncia è pervenuta al Comune entro i primi 5 giorni di quel mese e dal mese successivo se è pervenuta dopo i primi 5 giorni.

Se la rinuncia al servizio è per uno o alcuni mesi verrà fatta effettuare annotazione sul tesserino.

Se la rinuncia è definitiva, il tesserino viene ritirato.

## **CAP. 6 – UTENTI INADEMPIENTI**

### **ART. 18**

Se entro cinque giorni dalla scadenza prevista al precedente art. 3, lett. b) per il pagamento della quota di contributo, non risulta che questo sia stato registrato, l'Ufficio sollecita per scritto, per posta ordinaria, l'utente ritardatario, invitandolo ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento.

Se il sollecito non sortisce alcun effetto, viene ripetuto con lettera raccomandata A.R., concedendo 5 giorni di tempo dal suo ricevimento per effettuare il pagamento.

Decorsi infruttuosamente i 5 giorni, si procede all'iscrizione a ruolo della somma dovuta con il recupero anche delle spese postali, oltre agli interessi di legge, per ritardato pagamento.

#### **ART. 19**

Se l'utente reitera nell'inadempienza per i 2 mesi successivi, si procede alla sospensione temporanea dalla fruizione del servizio fino a che la posizione di inadempienza non venga sanata.